

Capitolato speciale per servizio triennale di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elevatori dell'Azienda

PARTE A - PARTE GENERALE DEL SERVIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione ordinaria preventiva degli impianti elevatori dell'Azienda.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono meglio descritte nella parte B "Parte Tecnica" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto è disciplinato:

- dal presente Capitolato
- e in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso:
- dal D.Lgs. 36/2023;
 - dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo alla presente procedura avrà durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti presumibilmente dallo 01/04/2024 o, comunque, dalla data che verrà indicata nel provvedimento di aggiudicazione, subordinatamente ai tempi di conclusione della procedura di gara.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte della Stazione Appaltante.

Nelle more della definizione delle nuove procedure di gara è fatto comunque obbligo al fornitore di proseguire il contratto in proroga per un periodo massimo di mesi 3 (tre).

Art. 3 - IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO

Il valore stimato per il servizio oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento è così quantificato:

€ 806,00 canone mensile a base d'asta

36 mesi di durata dell'appalto

€ 806 x 36 = € 29.016,00 IVA esclusa.

Il contratto sarà stipulato per l'importo complessivo offerto.

Nel corso della durata contrattuale l'importo potrà essere aumentato o ridotto, rispetto al valore contrattuale determinato, entro i limiti del 20% dell'importo stesso, ferme restando le condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione e senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere diverse condizioni o indennizzi.

I prezzi offerti sono da intendersi comprensivi di ogni onere e quant'altro gravante sul servizio di cui al presente Capitolato speciale d'appalto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa aggiudicataria sull'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi offerti dall'aggiudicatario.

Art. 4 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia dovrà essere prestata preferibilmente sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa o mediante assegno circolare.

La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento della somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini previsto dal c. 2 dell'art. 1957 del c.c.;
- e) essere corredate da autentica notarile circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell'Istituto di credito o dell'assicurazione dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La polizza fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali per cui si avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia dovrà avere validità almeno pari alla durata del contratto.

Art. 5 - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria, compresa l'imposta di bollo di cui all'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, se dovuta.

Art. 6 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta contabilizzerà i lavori con fatture trimestrali da emettere al termine delle prestazioni, i cui importi soggetti ad I.V.A. verranno saldati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni d.f.

Le fatture dovranno essere emesse in regime di *reverse charge*.

Codice univoco: 6PB59OS

Il pagamento è comunque subordinato all'esito favorevole di tutti gli aspetti riguardanti il servizio.

Nessun diritto potrà essere avanzato dalla Ditta per lavori non effettuati.

In caso di A.T.I. (Associazione Temporanea di Imprese) le fatture dovranno essere emesse esclusivamente dall'azienda mandataria (Capo Gruppo).

In caso di subappalto, non si provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salve le ipotesi di cui al comma 11 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospesa dall'Impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R, ovvero messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI

Le revisioni prezzi, nei termini di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.36/2023, saranno operate sulla base di apposita istruttoria sulla base di oggettive variazioni dei prezzi rilevate dall'Istat e registrate da enti e/o associazioni e/o istituti di ricerca riconosciuti e accreditati, sulla base di variazioni dei prezzi o dei costi adeguatamente motivate, e solo in fase di eventuale rinnovo contrattuale o qualora si renda necessario il prosieguo contrattuale nelle more della successiva procedura di gara.

In ogni caso le modifiche prezzi, sia in diminuzione che in aumento, sono soggette ad esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante.

Nelle more dell'espletamento di ogni verifica e/o controllo che la Stazione intenda effettuare, rimane vigente il prezzo offerto in sede di gara.

Art. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE, COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA E GARANZIA PER DANNI D'ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'Impresa aggiudicataria si obbliga a consentire a CREMONA SOLIDALE di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Durante l'esecuzione del servizio, l'Appaltatore assume tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni a persone o cose derivanti dagli interventi stessi e dovrà provvedere all'assicurazione degli operai/tecnici addetti alla esecuzione del servizio disciplinata dal presente Capitolato, per i danni causati a terzi, persone e cose.

L'effettuazione delle prestazioni dovrà avvenire senza interferire con la normale attività degli operatori, con le modalità e nei tempi concordati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di CREMONA SOLIDALE che di terzi, dalle prestazioni effettuate o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata CREMONA SOLIDALE che sarà inserita nel novero dei terzi nella polizza assicurativa di seguito indicata, da ogni responsabilità ed onere.

L'impresa Aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza dell'Appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui CREMONA SOLIDALE) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né

eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:

- responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l'impresa Aggiudicataria, che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

L'Appaltatore è costituito garante, per tutto il tempo stabilito dalla legge e dal contratto, dei servizi e delle forniture eseguite e pertanto dovrà procedere a sua cura e spese a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.

Nel caso non vi provvedesse, l'Amministrazione procederà a propria cura, addebitando all'Appaltatore le spese relative.

Art. 9 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

CREMONA SOLIDALE declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati nel luogo di intervento o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle manutenzioni svolte. Compete all'Appaltatore predisporre tutte le cautele e le misure necessarie e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e cose nell'esecuzione dell'appalto. Sono a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il ripristino dei servizi o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose e a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti per evitare il verificarsi dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 10 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Risultano a carico dell'Appaltatore:

1. La fornitura di ogni materiale di consumo, la dotazione a proprio personale degli utensili e delle attrezzature necessari all'esecuzione del servizio e accessori di sostegno e fissaggio di ogni genere (mensole, zanche, tiranti, staffe, ecc.) e la fornitura di lubrificanti, carburanti, tutte le spese generali, utili ed imposte varie;

2. La sorveglianza dei luoghi durante l'orario normale di lavoro, la sua pulizia quotidiana, lo sgombero, ad interventi ultimati, delle attrezzature, materiali residuati e di quant'altro non utilizzato nell'esecuzione delle manutenzioni dall'Appaltatore o per le quali fornisce l'assistenza muraria;

3. La pulizia e la manutenzione del luogo di intervento, compresa l'evacuazione dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, fino alla presa in consegna degli interventi derivanti dall'esecuzione dei servizi commissionati da parte della Committente;

4. Ogni onere per adattare quanto rilevato dalla documentazione tecnica alle reali condizioni di esecuzione dei servizi;

5. Eventuali oneri derivanti da particolari difficoltà di esecuzione del servizio, servizio eseguito fuori dal normale orario, fatta eccezione soltanto per eventuali prestazioni al di fuori degli obblighi contrattuali richiesti dalla Committente;

6. La prestazione del personale dei mezzi e degli strumenti necessari per le verifiche funzionali.

7. L'imballo ed il trasporto delle apparecchiature e del materiale costituente l'oggetto dell'appalto, degli utensili, delle attrezzature e del materiale di consumo; ogni altro onere relativo all'esercizio del cantiere;

8. La pronta esecuzione delle modifiche e/o rifacimenti conseguenti al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni dell'appalto e/o dalle specifiche del Direttore di esecuzione oppure conseguenti ad errate operazioni di montaggio; lo sgombero e la pulizia dei locali interessati dagli interventi al termine dei lavori.

Su n. 16 impianti saranno da installare altrettante SIM per chiamate d'urgenza. Il corrispettivo esula da tale contratto e potrà essere oggetto di trattativa diretta con l'aggiudicatario.

Art. 12 - MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore (ivi compresi eventuali subappaltatori) e la Committente cooperano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti.

L'Aggiudicatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Impresa aggiudicataria dovrà rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla Legge 68, 12 marzo 1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Aggiudicatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'Impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla formazione ed all'addestramento istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro, secondo la normativa vigente e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'Aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato ed idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad adottare comportamenti improntati a massima correttezza e diligenza professionale.

Secondo il disposto dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/2008 nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui al presente appalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà inoltre essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'Aggiudicatario dovrà indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Documenti per la sicurezza

Entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima dell'inizio del servizio, l'Appaltatore consegna alla Committente la allegata DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 38 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) quale Autocertificazione del possesso dei requisiti tecnico professionali, comprensiva di tutta la documentazione allegata richiesta dalla stessa.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale l'impresa aggiudicataria e le imprese esecutrici, dovranno consegnare alla Committente quanto di seguito indicato:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva in corso di validità
- Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008.

In caso di subappalto il datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri sopra descritti

Si richiede prima dell'inizio dell'intervento un elenco dei dipendenti impiegati nelle attività del Committente

La Committente si riserva la facoltà di vigilare, tramite i suoi preposti, il personale e le attrezzature presenti nelle proprie sedi, allontanando il personale non autorizzato.

La Committente potrà richiedere evidenza documentale inerente specifici adempimenti di sicurezza che dovrà essere prodotta entro la giornata lavorativa successiva a quella della richiesta.

La mancata consegna della documentazione sopra indicata comporta la decadenza dall'aggiudicazione ed il contratto eventualmente stipulato è nullo di diritto.

Le gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore sono causa di risoluzione del contratto.

Costi per la sicurezza

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, poiché la durata degli interventi non supera i cinque uomini giorno e sui luoghi di lavoro interessati dall'appalto non sono presenti agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive ed i rischi di cui all'Allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessario redigere il DUVRI.

In relazione alla natura dell'appalto, si individuano i seguenti costi per la sicurezza:

- Riunioni di coordinamento: 750 euro
- Cartelli di segnalazione impianto in fase di manutenzione: 120 euro

Art. 13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA E DELLE LEGGI RIGUARDANTI LA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, ed in particolare:

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
2. L'Appaltatore si obbliga a far rispettare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con espresso riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

Art. 14 - VERIFICA DI CONFORMITÀ, INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RISARCIMENTO DANNI

Ritardi e penalità

I giorni di ritardo, per l'applicazione delle penali, saranno desunti dalle bolle di lavoro o dalla segnalazione della non conformità, presentata al Direttore di esecuzione e controfirmata dal Responsabile di Zona e/o tecnico preposto ai controlli.

1. Per interventi non eseguiti nei termini di tempo indicati nell'ordine di lavoro sarà inviato sollecito e applicata la penale pari a € 50.00; è facoltà da parte dell'Appaltatore giustificare con comunicazione immediata scritta, il mancato intervento od il ritardo dell'esecuzione dello stesso, ovvero ove dimostrare l'impossibilità dell'intervento per cause non dipendenti dall'Appaltatore ad eseguire l'intervento nei tempi richiesti; tale comunicazione sarà valutata dal Direttore di esecuzione;

2. Nel caso di mancato intervento per segnalazioni urgenti o che in ogni caso potrebbero pregiudicare la sicurezza dei locali ed il normale svolgimento dell'attività produttiva, entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante negli ordini di servizio è facoltà della stessa:

- per ritardato o mancato intervento nelle 2 (due) ore successive all'ordine impartito nel caso di pericolo alla sicurezza/incolumità pubblica, applicare una penale di € 500,00 (cinquecento/00);

- ricorrere a terzi, per effettuare l'intervento; le spese sostenute per l'intervento eseguito da terzi saranno imputate al fornitore.

È inoltre facoltà della Committente richiedere gli eventuali maggiori danni conseguenti ai mancati o ritardati interventi.

3. la Committente si riserva la facoltà di fare eseguire dai propri tecnici le necessarie verifiche agli interventi eseguiti per constatarne la correttezza a quanto indicato in bolla; per ogni segnalazione di non conformità dell'intervento eseguito sarà applicata una penale di € 50,00 e trattenuta sui pagamenti in acconto corrispondenti ai consuntivi mensili;

4. Qualora un addetto sia sprovvisto del documento di identificazione si applicherà a carico dell'appaltatore una penale di €.300,00 (trecento/00);

5. Nel caso si riscontrassero difformità da quanto dichiarato sulla bolla di intervento, sarà aggiornata la stessa e si applicherà una penale del 10% del costo dell'intervento;

6. Per ogni inadempimento dell'obbligazioni derivanti dal presente C.S.A. e dall'offerta formulata, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'applicazione di una penale da un minimo di €.150,00 ad un massimo di €.500,00 a seconda della gravità che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali.

Responsabilità dell'Impresa Appaltatrice per difetti di esecuzione

1. L'Appaltatore dovrà demolire ed eseguire nuovamente a sue cure e spese le lavorazioni che il Direttore di esecuzione accerterà come non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, presentino rilevanti difetti o inadeguatezza. È facoltà dell'Appaltatore contestare l'ordine del Direttore di esecuzione.

2. Nel caso in cui l'Appaltatore contesti per iscritto l'ordine del Direttore di esecuzione, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; in caso di mancata ottemperanza all'ordine ricevuto dal Responsabile del procedimento, si procede d'ufficio.

Modalità di applicazione delle penali

Per l'erogazione di tutte le penali previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicherà la seguente procedura:

il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, rilevata la violazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e/o dei suoi allegati, la segnalerà puntualmente all'Aggiudicatario a mezzo PEC, assegnando il termine perentorio di otto giorni naturali e consecutivi per la proposizione di eventuali contro deduzioni.

È data facoltà al Direttore di esecuzione, nell'ambito della fase di controllo, di utilizzare informazioni o segnalazioni che pervengono dal personale che operi direttamente nelle strutture di consegna dei servizi oggetto del presente appalto e/o dei Responsabili di Zona, in relazione ad inadempienze da parte della Impresa aggiudicataria dell'appalto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valutate le motivazioni contenute nelle contro deduzioni formulate dall'Appaltatore, formulerà al Responsabile Unico del Procedimento proposta di applicazione della penale, o l'archiviazione della procedura.

A seguito alla valutazione della proposta formulata, si provvederà alla eventuale applicazione della penale.

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e il pagamento delle penali, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta fornitrice e/o sulla cauzione.

L'erogazione delle sanzioni non impedisce la risoluzione contrattuale ed è fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali comminate non potrà comunque superare il 10% del valore del contratto, pena la risoluzione del contratto.

Risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e con effetto immediato del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

(a) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

(b) venga verificato il mancato rispetto dell'azienda in merito agli obblighi retributivi, contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai competenti organi;

(c) venga verificata l'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. come previsto all'art. 3 della Legge 136/2010;

(d) venga verificato il mancato rispetto dell'Appaltatore alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;

(e) nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto dall'art. 186 bis del R.D. 67 del 16/03/1942 – s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di procedure concorsuali;

(f) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla Legge 231/2001;

(g) subappalto non espressamente autorizzato dalla Committente;

(h) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

(i) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore;

(j) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.;

(k) reiterate inadempienze relative al rispetto delle indicazioni nel presente C.S.A. e/o agli impegni contrattuali assunte con l'offerta tecnica presentata in sede di gara;

(m) comminazione di penali per un ammontare superiore al 10% del valore del contratto;

(n) violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e cioè aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Recesso

La Stazione Appaltante, indipendentemente dalla facoltà di risoluzione precedentemente prevista, si riserva di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023.

Art. 15 – SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Committente, in via preventiva e tempestiva.

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione, sono considerate cause di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili. Non costituiscono causa di forza maggiore lo sciopero dei dipendenti, la presenza di traffico, la carenza di organico o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati).

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cremona.

Art. 17 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

L'Aggiudicatario del servizio, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 18 – CODICE ETICO

L'azienda "Cremona Solidale" svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:

- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale www.cremonasolidale.it

La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subfornitori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto

contrattuale.

Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall'Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l'Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall'inadempimento e dalla predetta violazione.

PARTE B - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: PARTE TECNICA

DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI

La seguente descrizione è data a titolo indicativo al solo scopo di far comprendere la natura delle prestazioni da eseguire.

Il presente capitolato speciale disciplina l'appalto inerente il servizio di manutenzione ordinaria preventiva di tutti gli elevatori esistenti negli edifici dell'Azienda e di seguito elencati:

- n. 1 elevatore SCHINDLER
- n. 3 elevatori SABIEM
- n. 2 elevatori GERMAR
- n. 4 elevatori FIAM
- n. 4 elevatori EREL
- n. 8 elevatori ALLEGRO
- n. 9 elevatori RERMAN

Sono da intendersi compresi nel canone mensile offerto, con riferimento al DPR 162/1999 così come modificato con DPR 23/2017 e s.m.i., le seguenti tipologie di intervento:

1. Visite periodiche di manutenzione

Prove mensili

- controllare e registrare i componenti elettrici, meccanici ed idraulici, assicurando il regolare funzionamento dei dispositivi più meccanicamente sollecitati (porte dei piani, serrature)
- verificare approfonditamente l'efficienza ed il corretto funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza (paracadute, limitatore di velocità, contatti di sicurezza);
- controllare lo stato di conservazione delle funi di trazione, pulegge e sistemi frenanti;
- verificare l'isolamento dei circuiti elettrici controllando il corretto collegamento verso terra;
- pulire lubrificare e registrare i componenti con fornitura di grasso, lubrificanti e fusibili;

Prove semestrali

- verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- annotare i relativi risultati sul libretto di matricola, così come previsto dall'art. 16 del DPR n. 162/1999 così come modificato con DPR 23/2017 e s.m.i..

Tutte le operazioni descritte, come previsto dalla normativa, dovranno essere svolte da personale idoneo e regolarmente abilitato e in possesso del certificato di abilitazione alla manutenzione di ascensori di cui all'art. 15 del D.P.R. 162/1999 così come modificato con DPR 23/2017, per l'espletamento delle verifiche del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici.

2. Riparazione e sostituzione delle parti

La ditta dovrà provvedere a riparare e a sostituire quanto ciò sia necessario, ovvero tutte le parti soggette all'usura del normale esercizio, solo ove risultino danneggiati a causa di usura legata al normale funzionamento dell'impianto, compreso i componenti elettrici, di illuminazione della cabina del vano corsa e dell'impianto di messa a terra.

3. Interventi su chiamata

Intervento di emergenza

In caso di chiamata telefonica per persone bloccate in cabina, la Ditta dovrà intervenire entro il tempo massimo di 20 (venti) minuti dal momento della ricezione della chiamata e dovrà garantire tali interventi per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Intervento di reperibilità

In caso di chiamata telefonica per malfunzionamento dell'impianto segnalato dal Committente, la ditta dovrà intervenire entro 1 (una) ora successiva alla ricezione della chiamata e dovrà garantire tali interventi per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

4. Verifiche biennali di legge

Sarà obbligo della ditta assuntrice controllare nel corso della durata dell'appalto, le scadenze delle verifiche biennali previste dalla legge in vigore per ciascun impianto ed attuare tutte quelle procedure sia amministrative che tecniche con l'Organo di Controllo preposto ai sopralluoghi di collaudo (A.S.L. o Ente notificato), dando assistenza al personale dell'Ente Ispettivo.

5. Assistenza pulizia vetrate vano ascensori esterni

La ditta deve garantire la presenza di un proprio operatore nella giornata di effettuazione dei lavori di pulizia delle vetrate dei vani dei n. 2 ascensori esterni. Tale operazione verrà svolta semestralmente e la comunicazione perverrà con almeno una settimana di anticipo sulla data di effettuazione. Nulla sarà da pretendere nel caso in cui l'operazione non dovesse essere svolta per cause che ne impediscano la preventiva comunicazione.

Al termine di ciascuno degli interventi sopra menzionati, sarà obbligo del personale della ditta assuntrice compilare un rapporto tecnico sul quale verranno riportate le operazioni eseguite e gli eventuali pezzi di ricambio sostituiti; tale modulo dovrà essere controfirmato da un incaricato dell'Ufficio Tecnico dell'Azienda, per conferma dell'avvenuta prestazione.

Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli ordini di lavoro saranno inviati tramite e-mail; eventuali interventi urgenti potranno essere comunicati telefonicamente esclusivamente dal personale dedicato del competente Ufficio della Committente e confermati successivamente da un ordine scritto trasmesso dalla Committente medesima. A tale scopo l'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore di esecuzione i riferimenti (nominativo, recapiti e-mail e telefonico) di almeno un referente, cui rapportarsi per gli interventi urgenti;

2. L'Appaltatore, ricevuto l'ordine di intervento, dovrà concordare giorno ed orari di esecuzione dello stesso e comunicare i termini concordati al Direttore di esecuzione;

3. Qualora, a seguito di presa visione dell'intervento da eseguire su attrezzature, si rilevi la non riparabilità (attrezzatura troppo compromessa; costo della riparazione superiore al valore dell'attrezzatura; ricambi non reperibili causa obsolescenza), l'Appaltatore dovrà produrre una dichiarazione di non riparabilità, che sarà valutata da parte terza;

4. Per ogni ordine eseguito dovrà essere redatta la bolla di intervento, debitamente firmata dal Responsabile o suo delegato, o dal Tecnico della Committente preposto ai controlli, se presente in cantiere.

5. Ogni bolla di intervento dovrà essere compilata in modo leggibile od in stampatello e riportare:

- il numero d'ordine;
- la data dell'intervento e le operazioni eseguite per ottemperare la richiesta;
- le eventuali cause del guasto (se del caso) ed eventuali altri lavori aggiuntivi;
- i materiali impiegati, l'ora d'inizio e l'ora di ultimazione dell'intervento.

Le bolle di intervento incomplete non verranno contabilizzate sino al loro perfezionamento;

6. Le bolle di intervento compilate in ogni loro parte dovranno essere inviate a mezzo e-mail alla Committente entro le 24 ore dall'esecuzione dell'intervento;
7. Le richieste di preventivi e relazioni richieste dalla Committente si intendono comprese nel prezzo d'appalto conseguentemente non saranno retribuite;
8. I mezzi impiegati necessari al trasporto dei materiali e delle attrezzature si intendono compresi nel prezzo d'appalto e conseguentemente non saranno retribuiti;
9. Le manutenzioni appaltate dovranno essere effettuate seguendo le buone regole dell'arte.
10. Dovranno essere segnalate tempestivamente eventuali anomalie riscontrate durante l'esecuzione del servizio mediante comunicazione al Direttore di esecuzione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
11. L'Aggiudicatario per l'esecuzione del servizio resterà comunque l'unico responsabile civile e penale per eventuali danni e/o incidenti verificatisi e/o in relazione agli interventi eseguiti.

N.B.: Gli interventi di manutenzione straordinaria che risultassero essere particolarmente onerosi, saranno soggetti a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Committente, pertanto, prima della loro esecuzione, occorrerà darne comunicazione del loro valore alla Committente ed ottenere la necessaria approvazione. In casi particolari, per tali interventi, potranno essere richiesti preventivi ad altre ditte ed assegnati al miglior contraente.

DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, comunica a CREMONA SOLIDALE. l'elenco dei lavoratori che intende utilizzare per l'espletamento del servizio stesso, allegando per ognuno copia della documentazione che dimostri il legame lavorativo insistente tra il lavoratore e l'Appaltatore;
2. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire i propri dipendenti aventi accesso alle località oggetto di intervento di un apposito documento di identificazione conforme alle disposizioni contenute negli art. 18, 20, 21, 26 D.Lgs. 81/2008 ed integrato con quanto indicato nell'art 5 della Legge n. 136/2010;
3. L'Appaltatore, qualora subappaltasse parte delle manutenzioni, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo descritto al comma precedente.;
4. l'addetto ai lavori dovrà sempre essere in possesso del documento di identificazione al fine di esibirlo obbligatoriamente al rappresentante che svolgerà le funzioni di controllo;
5. se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risulteranno sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno acquisite le generalità degli stessi e saranno notificate all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore). L'Appaltatore, entro il giorno successivo, dovrà quindi presentare al Direttore di esecuzione i documenti non esibiti all'atto del controllo;
6. se entro tale termine i documenti non saranno presentati si applicherà a carico dell'Appaltatore una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni addetto sprovvisto del documento di identificazione;
7. la predetta penale sarà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo fino al giorno in cui saranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto risultati sprovvisti di documentazione;
8. in presenza di reiterate inosservanze di quanto previsto al presente articolo ferma restando l'applicazione della prevista penale, la Committente si riserva la facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto con l'Appaltatore.